

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 - BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 - TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”
Loc. Germaneto
88100 - CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 - TORINO
- All' **A.R.T.E.A**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 - FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 - PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 - ROMA
- All' **Organismo pagatore
della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 - MILANO

- All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 - BOLZANO 2
- All' Organismo Pagatore **ARGEA**
Sardegna
Via Caprera 8
09123 - Cagliari
- Al **C.A.A. Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 - ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 - ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 - ROMA
- Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 - Roma
- Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 - Roma
- e, p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
-Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello
sviluppo rurale
-Dir. Gen. delle politiche
Internazionali e dell'Unione europea

Via XX Settembre 20
00186 - ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 - Venezia (VE)

Alla **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 - ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 - ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 - ROMA

OGGETTO: Disciplina relativa al fascicolo aziendale

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina il fascicolo aziendale che costituisce elemento essenziale e imprescindibile per tutti i procedimenti amministrativi di erogazione di contributi unionali, nazionali e regionali in materia agricola, individuando gli elementi minimi comuni.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Reg. (UE) n. 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- Reg. (UE) n. 2022/1172 delegato della Commissione;
- Reg. (UE) n. 2022/1173 di esecuzione della Commissione;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;
- Decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503;
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;
- DM 4 agosto 2023 n. 410739 - del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L’organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Sezione I

Definizioni e principi generali

2. Principi generali

Il fascicolo aziendale costituisce, come detto, la base del sistema di presentazione delle domande di aiuto di riferimento per i Fondi FEAGA e FEASR, per aiuti nazionali e regionali in materia agricola, nonché per il rilascio di attestazioni e iscrizioni ad albi in ambito agricolo (relative al settore vitivinicolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo). Il fascicolo è unico a livello di azienda.

Il fascicolo contiene le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e proveniente anche da banche dati di altre Pubbliche amministrazioni, sottoscritto dall'agricoltore. I principali elementi costitutivi sono:

- a) composizione strutturale;
- b) piano di coltivazione;
- c) composizione zootecnica;
- d) composizione dei beni immateriali;
- e) adesioni ad organismi associativi;

- f) iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni.

Tra i principali registri presenti nel fascicolo aziendale vi sono quelli utilizzati per la verifica di talune condizioni di ammissibilità all'aiuto quali l'agricoltore in attività, il giovane agricoltore ed il nuovo agricoltore. La disciplina di tali registri è regolata da specifiche circolari AGEA.

Ciascuna azienda beneficiaria di aiuti è identificata attraverso un codice univoco (CUAA) corrispondente al codice fiscale dell'azienda che viene verificato/validato sulla base delle informazioni ottenute attraverso dei servizi di colloquio con l'Agenzia delle Entrate, operativi nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

L'insieme delle informazioni che costituiscono il fascicolo aziendale sono controllate e possono essere certificate con le informazioni presenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN, ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC).

Al riguardo, il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo", convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, al secondo comma dell'art. 25 specifica che *"i dati relativi all'azienda agricola contenuti nel fascicolo aziendale elettronico di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503, e all'articolo 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, fanno fede nei confronti delle pubbliche amministrazioni per i rapporti che il titolare dell'azienda agricola instaura ed intrattiene con esse"*.

3. Definizioni

Organismo pagatore

I servizi e gli organismi incaricati di gestire e controllare le spese di cui ai Fondi FEAGA e FEASR, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Organismo di coordinamento

L'Organismo cui sono assegnati i compiti previsti dall'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116.

Agricoltore

Una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'art. 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con gli artt. 349 e 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e che esercita un'attività agricola quale determinata dagli Stati membri ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Azienda

Tutte le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Anagrafe delle aziende agricole

Ai sensi del D.P.R. 503/99, l'Anagrafe delle aziende agricole è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati, identificati dal codice fiscale (CUAA), che esercitano attività agricola, agroalimentare, forestale e della pesca, che intrattengono a qualsiasi titolo rapporti amministrativi e/o finanziari con la Pubblica amministrazione centrale o locale; tali soggetti sono denominati "AZIENDA".

I contenuti informativi dell'Anagrafe sono:

- a) dati anagrafici;
- b) ubicazione dell'azienda e delle unità tramite il codice comune Belfiore;
- c) legale rappresentante e sede legale;
- d) dati di produzione, trasformazione e commercializzazione;
- e) consistenza zootecnica complessiva dell'azienda e delle singole unità. Si precisa che i dati in questione sono almeno quelli minimi di carattere generale riferiti ad una certa data mentre per la verifica di ammissibilità dei singoli procedimenti occorre fare riferimento ai dati provenienti da servizi web e applicativi specifici a disposizione degli Organismi pagatori;
- f) consistenza territoriale, titolo di conduzione e individuazione catastale, ove esistente, degli immobili, compresi gli impianti fotovoltaici;

- g) domande di ammissione a programmi di intervento concernenti l'applicazione di regolamenti comunitari e nazionali in materia di aiuti e sovvenzioni e stato dei singoli procedimenti;
- h) quantitativi di riferimento individuali assegnati per ciascun settore di intervento sulla base di normative comunitarie e nazionali nonché eventuali atti di cessione o acquisizione di quote;
- i) risultanze dei controlli amministrativi, ivi compresi i controlli preventivi integrati basati sull'impiego del telerilevamento (da aereo e satellite) ed i sopralluoghi presso le aziende, previsti dalla normativa comunitaria e nazionale, eseguiti dall'amministrazione;
- j) erogazioni eseguite dall'amministrazione e stato dei relativi procedimenti di incasso;
- k) eventuale ente/i associativo delegato dall'azienda;
- l) dati relativi a fatti e atti giuridici intervenuti relativi all'azienda, quali contratti e successioni, risultanti all'amministrazione;
- m) impianti acquicoli per la produzione ittica;
- n) ogni altra informazione risultante alla pubblica amministrazione, centrale o locale, nonché agli altri utenti a qualsiasi titolo abilitati all'accesso all'anagrafe, attinente all'esercizio dell'attività economica svolta.

Si precisa che per talune informazioni sopra elencate sono in corso le attività per la mappatura dei dati oggetto di trasmissione e l'implementazione delle funzionalità informatiche di interscambio.

Codice unico di identificazione delle aziende agricole (CUAA)

Il CUAA è il codice fiscale dell'azienda che a qualsiasi titolo intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione. In ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della Pubblica Amministrazione è obbligatorio indicare il CUAA dell'azienda.

Unità tecnico economica (UTE)

A ciascuna azienda fanno capo una o più unità tecnico-economiche; per unità si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice Belfiore del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Documento cartaceo

Con il termine documento cartaceo si intende sia il supporto sia il contenuto che in esso viene rappresentato; tramite la sottoscrizione autografa viene identificata la persona che ne assume la paternità, se ne sancisce l'autenticità ed il sottoscrittore stesso fa propri i contenuti rappresentati nel documento.

Documento informatico

Un documento informatico può essere riprodotto infinite volte, ottenendo copie assolutamente conformi all'originale. Il contenuto è svincolato dal supporto. Per restituire al documento informatico gli stessi requisiti assolti dalla sottoscrizione autografa di un documento cartaceo occorre, quindi, un tipo di autenticazione come la firma digitale, che attribuisca al contenuto del documento informatico piena validità legale, cioè autenticità e non ripudiabilità. Si richiama, inoltre, quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione digitale in materia.

Mandato scritto

I soggetti delegati alla gestione del fascicolo aziendale per conto dell'agricoltore devono acquisire apposito mandato unico ed esclusivo sottoscritto da parte del titolare o rappresentante legale dell'azienda agricola.

Con il mandato l'agricoltore si impegna, tra l'altro, a fornire informazioni e documenti completi e veritieri, utili ad accertare l'identità dell'agricoltore stesso e consentire il controllo formale, da parte del soggetto delegato, dei titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda. Il soggetto delegato ha la facoltà di accedere ai servizi SIAN ed al sistema informativo dell'Organismo pagatore limitatamente alle funzioni da questo attribuite per il corretto svolgimento delle proprie competenze.

Il soggetto delegato deve acquisire nel sistema informativo anche le seguenti informazioni:

- a) la data di inizio del mandato;
- b) la data dell'eventuale revoca del mandato;
- c) il numero del documento di riconoscimento del titolare o del rappresentante legale dell'azienda;
- d) il tipo del documento di riconoscimento;
- e) la data del rilascio del documento di riconoscimento;
- f) la data di scadenza del documento di riconoscimento.

L'acquisizione delle predette informazioni può avvenire anche secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale in materia di firma digitale.

Sezione II

Costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

4. Costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale sono eseguiti secondo quanto disposto dagli artt. 4 e 5 del DM 12 gennaio 2015 n. 162.

In particolare, l'azienda agricola costituisce il fascicolo aziendale presso l'Organismo pagatore territorialmente competente ed individuato con riferimento alla sede legale dell'impresa ovvero alla residenza del titolare nell'ipotesi di impresa individuale.

Qualora l'azienda trasferisca la propria sede legale o il titolare dell'impresa individuale la propria residenza nel territorio di competenza di un diverso Organismo pagatore, su semplice richiesta dell'interessato, da inviare secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000 ai due Organismi pagatori interessati ed inserita dal CAA nell'apposita funzionalità disponibile in ambito SIAN, l'AGEA Coordinamento, verificata l'assenza di doppi mandati intestati al medesimo soggetto, autorizza il trasferimento del fascicolo unico aziendale presso il nuovo Organismo pagatore.

5. Trasferimento o costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso

In deroga a quanto previsto dal precedente paragrafo 4, un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori può chiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno una UTE dell'azienda interessata.

Le modalità per il trasferimento o la costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso sono disciplinate dall'Allegato 1 della presente circolare.

6. Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare

A seguito del decesso del titolare, nelle more della chiusura della successione è possibile gestire il fascicolo aziendale secondo le procedure descritte nell'Allegato 2 della presente circolare.

È infatti opportuno consentire al successore che subentra nello status di imprenditore e nella titolarità di tutti i rapporti giuridici dell'azienda, la continuazione dell'attività professionale e dell'impresa agricola e la messa in atto di tutte le iniziative urgenti e indifferibili allo scopo di non pregiudicare gli interessi economici dell'azienda, tra i quali si annoverano la presentazione delle domande di aiuto PAC.

7. Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale

Come già rappresentato, il fascicolo aziendale assume rilievo strategico nel sistema di gestione e controllo del SIAN poiché da esso dipendono tutti gli atti amministrativi e gli interventi a sostegno degli agricoltori. La normativa nazionale prevede inoltre che i dati presenti nel fascicolo aziendale siano utilizzati da altre Amministrazioni Pubbliche, tra le quali si annoverano INPS, INAIL, Prefetture, Camere di Commercio, Catasto, ISTAT.

A tal fine, si rende necessario mantenere costantemente aggiornati gli archivi e le banche dati relative all'anagrafe delle aziende agricole e del fascicolo aziendale secondo le procedure definite nell'Allegato 3 della presente circolare.

Sezione III

Dichiarazione delle superfici e titoli di conduzione

8. Disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale

L'agricoltore ha l'obbligo di dichiarare nel fascicolo aziendale tutte le parcelle agricole risultanti a sua disposizione, indipendentemente dal titolo giuridico di possesso.

Il DM 12 gennaio 2015 n. 162, nell'allegato A, lettera c), punto 3a, ha espressamente previsto, con riguardo alla composizione strutturale del fascicolo aziendale, l'onere in capo all'agricoltore di produrre copia del titolo di conduzione delle superfici dichiarate nel proprio fascicolo aziendale.

Al fine di evitare che i contributi pubblici siano erogati a soggetti non aventi diritto, infatti, vi è l'esigenza di evitare incertezze sull'effettiva volontà del titolare del diritto reale di concedere la disponibilità della superficie in questione, esigenza vieppiù rafforzata da specifiche disposizioni in materia di agricoltura.

8.1 Titoli di conduzione delle superfici

I titoli di conduzione utilizzabili per provare la disponibilità delle superfici dichiarate nel fascicolo aziendale sono indicati nell'allegato III al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dettagliati nell'Allegato 4 alla presente circolare.

Inoltre, nell'Allegato 5 alla presente circolare è indicata la documentazione che deve essere presentata per ciascuna fattispecie. Entrambi i suddetti allegati costituiscono parte integrante della presente circolare.

In linea generale, per le ragioni indicate in premessa, è esclusa la possibilità per l'agricoltore di dimostrare il possesso dell'idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità dei terreni per i quali richiede la concessione dei contributi esclusivamente con dichiarazioni unilaterali rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e attestanti il rapporto di affitto verbale o di comodato verbale. Non è quindi possibile utilizzare dichiarazioni unilaterali di provenienza del soggetto interessato alla conduzione della superficie **ad eccezione dei casi tassativamente previsti negli allegati tecnici**.

Si precisa che tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 previste dagli allegati tecnici devono essere prodotte dal soggetto interessato al momento della presentazione dell'autocertificazione inerente al titolo di conduzione delle superfici e non in una fase successiva.

L'utilizzo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 non è consentito qualora il contratto di affitto sia concluso ai sensi dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971, n. 11, come modificato dall'art. 45 della legge 3 maggio 1982, n. 203.

Le informazioni che devono essere acquisite nel fascicolo elettronico per ciascun titolo di conduzione sono le seguenti:

- a) tipologia del titolo di conduzione (atto di compravendita, contratto di affitto, contratto di comodato ecc.);
- b) dati anagrafici del cessionario (codice fiscale obbligatorio);
- c) dati anagrafici del cedente (codice fiscale obbligatorio);
- d) data di inizio e di fine della conduzione, ove sia previsto un termine finale;
- e) elenco delle particelle associate al titolo di conduzione e entità della superficie;
- f) protocollo attribuito al titolo di conduzione dal sistema (numero e data del protocollo);
- g) dati relativi alla trascrizione e alla registrazione del contratto presso il Pubblico Registro dell'Agenzia delle Entrate, per le tipologie di contratto per le quali è previsto dalle vigenti

norme di legge. E' inoltre prevista la possibilità di registrazione differita, in forma cumulativa, dei contratti in deroga all'obbligo dei 30 giorni e con scadenza al mese successivo alla data di stipula del contratto stesso. In tale ipotesi, è necessario acquisire in fase di inserimento delle superfici a fascicolo una dichiarazione di impegno alla registrazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo da parte dell'affittuario.

Ai fini dell'esecuzione dell'attività di monitoraggio dei titoli di conduzione presenti nei fascicoli aziendali, nell'ambito del SIAN è data immediata evidenza della presenza in un dato fascicolo di dichiarazioni sostitutive riferite alla conduzione delle superfici e sono altresì sviluppate le funzionalità informatiche che consentono di estrarre ed elaborare a fini di controllo le informazioni concernenti tali dichiarazioni.

Inoltre, con riferimento al suddetto sistema di verifica dei dati dei fascicoli aziendali, è disponibile nel SIAN una funzione di controllo delle superfici che, utilizzando la banca dati del fascicolo aziendale disponibile presso l'Organismo di coordinamento, consente di verificare, rispetto al CUAA del titolare ed ai dati identificativi della particella, l'eventuale presenza delle superfici stesse all'interno di un fascicolo aziendale, con l'indicazione del conduttore. Al fine di utilizzare la funzionalità di controllo in questione è necessario inserire il codice fiscale del titolare (o di uno dei contitolari) e gli identificativi della particella catastale e l'esito della ricerca restituisce l'informazione del CUAA (e il nominativo) dell'intestatario del fascicolo all'interno del quale è presente la particella oggetto della ricerca. Tale funzione di consultazione pubblica è utilizzabile dai diretti interessati, dagli Organismi pagatori e dai CAA.

Le presenti disposizioni, incluso il contenuto degli allegati tecnici, sostituiscono e abrogano integralmente le disposizioni contenute nelle precedenti circolari AGEA e si applicano ai soli titoli di conduzione di cui si è chiesto l'inserimento nel fascicolo successivamente alla pubblicazione della presente circolare. Esse si applicano altresì - sempre dalla stessa data - ai titoli di conduzione da inserire nel fascicolo aziendale come rinnovi di titoli già presenti e scaduti (ad esempio, ai rinnovi dei contratti di affitto).

Sezione IV

La consistenza territoriale del fascicolo aziendale

9. SIPA - LPIS (Sistema di Identificazione delle Parcelle Agricole)

L'articolo 68, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/2116 stabilisce che *“Il sistema di identificazione delle parcelle agricole è un sistema di informazione geografica costituito e periodicamente aggiornato dagli Stati membri in base a ortoimmagini aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000”*.

Sulla base di quanto già definito dall'art.2 del DM 1° marzo 2021 n. 99707, il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) è un registro, unico per l'intero territorio nazionale, di tutte le superfici agricole, realizzato e aggiornato in conformità alle norme dell'Unione europea e nazionali. Esso si basa sull'archivio di ortofoto digitali provenienti dalle riprese aeree o satellitari del territorio che consente di acquisire i dati qualitativi e quantitativi, articolati in parcelle agricole e rappresentati su un sistema di informazione geografica territoriale (GIS).

Il SIPA consente di geolocalizzare, visualizzare e integrare spazialmente i dati costitutivi del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) a livello di parcella agricola nonché di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione.

L'unità elementare del SIPA è la parcella di riferimento, una superficie agricola geograficamente delimitata avente un'identificazione unica. Una parcella di riferimento contiene un'unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) 2021/2115, caratterizzata dalla copertura omogenea del terreno rispetto ad una classificazione di riferimento, rilevata con modalità oggettive.

La parcella di riferimento deve essere misurabile e, in linea di principio, stabile nel tempo e deve consentire la localizzazione univoca ed inequivocabile di ciascuna parcella agricola dichiarata annualmente dall'agricoltore.

La parcella di riferimento concorre alla determinazione della superficie massima ammissibile per ciascun regime di sostegno regionale, nazionale e dell'Unione, nonché per ogni dichiarazione, comunicazione ed ogni altro procedimento amministrativo basato sulle superfici.

La parcella di riferimento trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici.

Agea Coordinamento provvede all'aggiornamento delle informazioni per tutte le parcelle di riferimento nel sistema di identificazione SIPA sulla base delle nuove ortofoto digitali prodotte annualmente, di tutte le informazioni disponibili derivanti dalla domanda geospaziale e dal sistema di monitoraggio delle superfici.

Ai sensi dell'art. 66, paragrafo 2 del Reg. (UE) 2021/2116, il sistema di identificazione delle parcelle agricole contiene tutte le informazioni necessarie per la predisposizione dei dati utili ai fini della corretta redazione dell'informativa sugli indicatori di cui all'art. 7 del Reg. (UE) 2021/2115.

Il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all'art. 68 del Reg. (UE) 2021/2116, come sopra detto, funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale e con il sistema di monitoraggio delle superfici. Sulla base di quanto previsto dall'art. 2, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2022/1172, nel SIPA sono presenti le seguenti informazioni con riferimento a ciascuna parcella di riferimento:

- la superficie massima ammissibile ai fini degli interventi basati sulle superfici nell'ambito del sistema integrato;
- la distinzione, mediante delimitazione, della superficie agricola in seminativi, colture permanenti e prati permanenti, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie;
- la registrazione di tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili (tara forfettaria) corrispondenti a coefficienti di riduzione fissi per determinare la superficie considerata ammissibile;
- la delimitazione degli elementi caratteristici e/o impegni che siano pertinenti ai fini dell'ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e per i requisiti di condizionalità e che siano stabili nel tempo, ricompresi nell'allegato 6 alla presente circolare.

AGEA Coordinamento procede alla valutazione annuale della qualità (QA LPIS) del sistema di identificazione delle parcelle agricole in conformità della metodologia stabilita a livello dell'Unione. Le risultanze della valutazione annuale della qualità del SIPA sono registrate nella relazione di valutazione, accompagnata, se del caso, dall'indicazione delle misure correttive e dal relativo calendario di attuazione, ed è inviata alla Commissione entro il 15 febbraio successivo all'anno di riferimento della valutazione.

All'interno del SIPA sono presenti layer grafici concernenti una serie di tipologie di superfici, come specificati nel documento Allegato 6 alla presente circolare.

9.1 Schedari

Come sopra indicato, la parcella di riferimento trova applicazione anche per la tenuta e l'aggiornamento degli schedari agricoli, in particolare per la corretta collocazione e identificazione territoriale delle superfici. Al riguardo, sono in fase di costituzione i nuovi schedari grafici relativi al settore viticolo, oleicolo e frutticolo.

Per quanto attiene allo schedario viticolo è in corso la sua trasformazione in grafica dello schedario attualmente in uso; si tratta di una vera e propria ricostituzione che Agea Coordinamento governerà con specifici percorsi dedicati con la costituzione dei nuovi layer grafici e la definizione delle regole di aggiornamento alle quali dovranno uniformarsi gli Organismi pagatori, le Regioni e le PP.AA.

Il fascicolo aziendale è uno degli elementi di base, insieme alla Carta dei Suoli, per l'impianto e la successiva gestione degli schedari agricoli. Rappresenta l'ambiente informativo atto a garantire la congruenza tra i dati dei costituenti schedari e la parcella di riferimento conformemente con la conduzione aziendale.

La sua funzione principale, nell'ambito della costituzione degli schedari, è quella di assicurare la definizione geografica di ciascuna azienda in funzione dei titoli di conduzione presentati e consentire quindi la corretta attribuzione al conduttore delle parcelle di schedario generate in fase di predisposizione dello strato informativo.

Sia nella fase di costituzione che nella gestione a regime, ogni azienda nella cui consistenza aziendale siano presenti colture arboree avrà l'onere di integrare le informazioni necessarie nell'ambito del corrispondente schedario.

Per quanto concerne la gestione a regime degli schedari, sarà cura di AGEA Coordinamento, in accordo con gli Organismi pagatori, disciplinare con successivo provvedimento le modalità di aggiornamento degli schedari in coerenza con il SIPA e con quanto riportato nei fascicoli aziendali, sulla base degli ordinari processi amministrativi (es. istanza di riesame, aggiornamenti sistematici refresh, controlli oggettivi ecc.).

10. Individuazione grafica dell'azienda agricola

Alla base della procedura che porta all'erogazione dei pagamenti della PAC vi è la disponibilità di informazioni precise e aggiornate sulla consistenza territoriale e sugli aspetti strutturali dell'azienda agricola.

L'isola aziendale è generata automaticamente mediante la sovrapposizione geometrica degli appezzamenti con la "geometria" delle particelle desunte dalle mappe catastali, individuate in funzione delle particelle catastali risultanti nella consistenza territoriale del fascicolo aziendale di ciascun beneficiario. Ciò consente la rappresentazione grafica delle parcelle, sia a livello di isola aziendale che di particella catastale e la quantificazione della corrispondente superficie. Quest'ultima è utilizzata per le procedure istruttorie delle domande di aiuto.

Le isole aziendali sono generate utilizzando le informazioni geometriche delle singole particelle catastali presenti nel SIGC. Le informazioni geometriche delle singole particelle catastali sono fornite dall'Agenzia delle Entrate.

Qualora nel fascicolo aziendale sussistano particelle catastali contenenti superfici agricole condivise fra due o più produttori, queste sono evidenziate nel riporto grafico messo a disposizione del beneficiario. I confini e l'identificazione unica delle parcelle di riferimento devono essere messi a disposizione dell'agricoltore affinché questi possa indicare in modo inequivocabile la localizzazione della porzione condotta, che deve necessariamente essere associata al relativo titolo di conduzione inserito nel fascicolo aziendale.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nella consistenza territoriale individuata graficamente da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità; l'Organismo pagatore competente informa in merito i produttori anche per il tramite dei CAA.

In ogni caso lo "sconfinamento" può costituire elemento di rischio nella definizione dei controlli previsti dalla regolamentazione vigente.

La consistenza territoriale individuata graficamente deve essere mantenuta aggiornata in modalità grafica.

11. Uso oggettivo del suolo

Il risultato dell'operazione di costruzione dell'isola aziendale è condizionato dalla qualità della mappa catastale e dalla precisione del suo posizionamento sull'ortofoto. In situazioni particolari può accadere

che un appezzamento correttamente foto-interpretato non combaci esattamente con la corrispondente particella catastale. L'occupazione del suolo di tale particella, di conseguenza, potrebbe risultare diversa dall'atteso.

È possibile che nella delimitazione grafica della propria azienda, propedeutica alla compilazione grafica del piano di coltivazione e alla predisposizione della domanda grafica, l'agricoltore, laddove ritenga che la propria conduzione non corrisponda al disegno grafico dei confini indicato nella "parcella di riferimento", disegni il confine ritenuto corretto indicando la motivazione dello scostamento.

Infatti, al fine di ricostruire la realtà colturale del territorio al di fuori della parcella di riferimento è possibile che si renda necessario eseguire uno sconfinamento territoriale rispetto all'isola geografica, causato da una reale continuità colturale non apprezzata nel fascicolo e che tale sconfinamento corrisponda ad un reale sconfinamento nella conduzione.

In questo caso, le superfici coltivate che ricadono su porzioni di particelle catastali attigue possono essere inserite nei fascicoli aziendali nel limite delle superfici effettivamente coltivate e non dichiarate da altro agricoltore con l'indicazione di "uso oggettivo". L'agricoltore deve, pertanto, dichiarare espressamente che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente da lui condotte ed è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione. La data della dichiarazione corrisponde alla data di inizio conduzione registrata a sistema.

Il riporto grafico del beneficiario è posto a conoscenza degli altri coltivatori interessati ai fini di una condivisione sulla linea di confine fra i beneficiari stessi.

In ogni caso, l'uso oggettivo non costituisce mai "titolo di possesso".

Le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di aiuto pagamento inoltrate all'Organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non sono oggetto degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 5, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44.

Qualora si verifichi una sovrapposizione nei piani colturali presentati da soggetti diversi, la porzione di superficie agricola in sovrapposizione è esclusa dall'ammissibilità; l'Organismo pagatore competente informa della circostanza gli agricoltori anche per il tramite dei CAA. Lo sconfinamento

può costituire elemento di rischio nella definizione dei controlli previsti dalla regolamentazione vigente.

Sezione V

Piano di coltivazione grafico

12 Piano di coltivazione grafico

Il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel “Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione” un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria.

L’art. 1, lettera r), del citato DM definisce il piano di coltivazione come il “*documento univocamente identificato all’interno del fascicolo aziendale elettronico, di cui all’art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999 n. 503 e all’articolo 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 99, contenente la pianificazione dell’uso del suolo dell’intera azienda dichiarato e sottoscritto dall’agricoltore*”. Il contenuto minimo del piano è indicato nell’Allegato A, sezione a.1) del citato DM.

L’art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, inoltre, che il piano colturale redatto con le modalità di cui al DM 12 gennaio 2015 n. 162 è finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e, per ciascuna superficie aziendale comprende le informazioni necessarie per tale controllo.

Nell’ambito del fascicolo aziendale ogni azienda agricola definisce annualmente il proprio piano di coltivazione grafico sulla base delle parcelle di riferimento che ricadono nel perimetro dell’azienda stessa (isola aziendale), dettagliando puntualmente le coltivazioni sulle proprie superfici. Al termine della compilazione del fascicolo aziendale il produttore consolida, tramite una scheda di validazione, le informazioni in esso contenute.

Ai fini della definizione del Piano colturale grafico l’azienda dispone, inoltre, di tutti i layer grafici necessari a specializzare ciascuna parcella riportati nell’Allegato 6 della presente circolare.

A seguito del consolidamento del fascicolo aziendale l’azienda agricola può effettuare una domanda di aiuto che si presenta precompilata sia per la componente anagrafica sia per la componente grafica delle superfici, definendo il regime di premio richiesto. Per quanto riguarda la richiesta di aiuto per

gli interventi di zootecnia, il dato riferibile all'ammissibilità dei capi è ottenuto attraverso la Banca dati nazionale zootecnica.

Il Piano di coltivazione rappresenta un elemento imprescindibile e obbligatorio per il percepimento di erogazioni unionali, nazionali e regionali in relazione a tutti gli interventi basati sulla superficie e costituisce la base per l'effettuazione delle verifiche connesse, in particolare alla:

- a) presentazione delle domande di aiuto previste per gli interventi di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115, in particolare in relazione agli interventi dei pagamenti diretti (FEAGA) e degli interventi connessi alle superfici del 2° pilastro (FEASR);
- b) presentazione delle domande di aiuto e pagamento previste per le misure di cui al Reg. (UE) n. 2021/2115 ed alle misure nazionali per la gestione dei rischi;
- c) compilazione dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico;
- d) predisposizione del piano assicurativo individuale, del piano di mutualizzazione individuale e del piano di stabilizzazione del reddito (IST) aziendale, nell'ambito delle Misure per la Gestione del Rischio previste dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale;
- e) presentazione di ogni altra domanda per aiuti e procedimenti regionali, nazionali o unionali per la quale l'indicazione dell'occupazione del suolo sia un requisito di accesso agli aiuti;
- f) corretta applicazione degli obblighi dello Stato membro e dei singoli agricoltori riguardo al rispetto delle norme in materia di condizionalità previste dal Reg. (UE) n. 2021/2115;
- g) adempimenti connessi agli obblighi di cui al Reg. (UE) n. 564/2023 e all'art. 16, commi 3 e 4 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 in relazione alla tenuta del registro dei trattamenti o quaderno di campagna.

12.1 Costituzione e aggiornamento del piano di coltivazione

L'agricoltore definisce e aggiorna il piano di coltivazione della sua azienda nel proprio fascicolo aziendale.

Il piano di coltivazione è soggetto a variazioni, oltre che per gli ordinari avvicendamenti di colture poliennali, annuali o stagionali, ogniqualevolta ricorra una o più delle seguenti casistiche:

- impossibilità di seminare o impiantare la coltura prevista rinunciando alla semina/trapianto o sostituendola con un altro prodotto;
- semina o trapianto di una coltura avvenuto in un appezzamento diverso da quello indicato;
- incrementi o diminuzioni rilevanti della stima della produzione;
- variazioni di possesso o di superficie dei terreni aziendali.

È possibile inserire in una domanda di aiuto o pagamento solo le superfici per le quali sia stato specificato l'uso nel piano di coltivazione.

Un appezzamento può essere inserito in una domanda di aiuto o pagamento solo se presente nel piano di coltivazione dell'agricoltore interessato al momento della presentazione della domanda stessa.

Qualora si verificassero variazioni, queste producono effetto esclusivamente sulle domande o comunicazioni per le quali non siano decorsi i termini ultimi per la presentazione; qualora le disposizioni normative specifiche di ciascun regime di aiuto lo prevedano, le variazioni renderanno obbligatoria la presentazione di una domanda di modifica entro i termini previsti.

La possibilità che la stessa superficie sia dichiarata nel piano colturale di diversi agricoltori è subordinata:

- agli impegni contrattuali di consegna assunti da un agricoltore relativamente a colture specifiche;
- alla compatibilità agronomica delle colture dichiarate nei piani di coltivazione di ciascun agricoltore.

13. Codifica degli usi del suolo

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la programmazione 2023 - 2027 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori, d'intesa con gli Organismi pagatori si è provveduto a definire la classificazione delle modalità di dichiarazione dell'occupazione del suolo.

Il SIPA consente di determinarne l'uso del suolo e le superfici massime ammissibili nel quadro dei diversi regimi di aiuto dell'Unione, pertanto, ogni uso del suolo dichiarato dall'agricoltore è inequivocabilmente ricondotto alle definizioni previste dalla normativa unionale e da eventuali ulteriori specificazioni stabilite dalla normativa nazionale di attuazione.

13.1 Dati dichiarabili nel piano di coltivazione

I dati dichiarabili nel piano di coltivazione sono i seguenti:

1. *occupazione del suolo*

ha lo scopo di individuare sia specifiche coperture vegetali che la mancanza di colture.

Ad esempio:

GRANO (FRUMENTO) DURO
SUPERFICI AGRICOLE RITIRATE DALLA PRODUZIONE

2. *destinazione*

consente l'indicazione dell'utilizzo prevalente di una specifica occupazione del suolo.

Ad esempio:

DA INDUSTRIA
DA MENSA

3. *uso*

consente l'individuazione di specifiche modalità colturali o specifiche informazioni connesse all'occupazione del suolo.

Ad esempio:

COLTURA IN VASO
PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI - PERMANENTE

4. *Qualità*

fornisce specificazioni dell'occupazione del suolo indicata.

Ad esempio:

PRECOCE
TARDIVO

5. *Varietà*

Varietà della coltura

13.2 Ulteriori dati presenti nel catalogo degli usi del suolo

Ulteriori informazioni caratterizzanti l'occupazione del suolo e necessari ai fini delle verifiche di ammissibilità di taluni regimi di aiuto sono ricompresi nel catalogo prodotto/interventi e desumibili in maniera univoca dall'occupazione del suolo dichiarata:

1. *“Famiglia, “genere” e “specie”*

utilizzate per le verifiche legate all'identificazione dei sistemi agroforestali nell'ambito degli aiuti diretti e degli interventi di sviluppo rurale (ai sensi dell'art. 4, paragrafo 3, del Reg. (UE) n. 2021/2115 e del pagamento degli aiuti diretti ai sensi del titolo III, capo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115);

2. *percentuale di tara*

corrisponde al coefficiente da applicare alle superfici per calcolare il valore netto ritenuto ammissibile previsto per alcuni prati permanenti.

Ogni dichiarazione di occupazione del suolo deve essere pienamente compatibile con l'occupazione del suolo risultante dal refresh o all'esito dell'accettazione dell'istanza di riesame presentata dal produttore interessato.

14. **Contenuto del piano di coltivazione**

Il contenuto minimo del piano di coltivazione è definito nell'allegato A, sezione a.1) del DM 12 gennaio 2015, n. 162.

Ciascun appezzamento, definito all'articolo 1, lettera t) del citato DM come “*superficie composta di particelle contigue destinata dall'agricoltore ad un unico uso, come definito all'art. 2, paragrafo 1, punto n. 23, lett. b) reg (UE) n. 640/2014*”, deve essere dichiarato nel piano di coltivazione.

Con riferimento alle singole informazioni contenute nel citato allegato A, sezione a.1), si precisa che le informazioni di cui alle successive lettere A, B e C sono obbligatorie mentre quelle di cui alle ulteriori seguenti lettere devono essere indicate in relazione alla specifica tipologia di aiuto richiesto dall'agricoltore:

A. punto 1 Identificativo catastale di ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento

Ciascuna particella catastale inclusa nell'appezzamento deve essere univocamente identificata con il codice Belfiore.

B. punto 2 *Usa del suolo specificando, se del caso, la destinazione, la varietà e ogni altra ulteriore caratteristica prevista dalla codifica degli usi del suolo stabilita dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 2021/2116*

E' necessario specificare l'occupazione del suolo.

Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute obbligatorie per la definizione dei procedimenti amministrativi di interesse dell'agricoltore.

Al fine di semplificare gli adempimenti degli agricoltori per i quali non è necessaria la specificazione della tipologia di coltura, è possibile utilizzare le risultanze delle rilevazioni eseguite nel corso dell'aggiornamento dell'uso del suolo-refresh e le informazioni contenute nello schedario vitivinicolo per la vite da vino.

In questo caso, nel piano di coltivazione verrà automaticamente fornito il corrispondente codice dichiarativo.

Al riguardo si rammenta che l'eventuale variazione dell'occupazione del suolo rende necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

C. punto 3 *Superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta*

Per ciascuna particella ricadente nell'appezzamento deve essere indicata la superficie impiegata nell'utilizzazione prescelta che deve in ogni caso essere compatibile con gli usi del suolo risultanti nel SIPA.

D. punti 4, 5 e 6 *Data di inizio della destinazione, Data di fine della destinazione, Data di fine della conduzione*

Per ciascuna particella ricadente nell'appezzamento devono essere indicate le date di inizio e fine della destinazione prescelta.

Al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dell'agricoltore e considerando che la dichiarazione esprime l'intenzione dell'agricoltore riguardo alla destinazione della superficie, la data iniziale e finale si intende riferita alla quindicina del mese cui fanno riferimento.

Qualora l'intenzione dell'agricoltore non sia messa in atto nella quindicina originariamente dichiarata, è necessario provvedere alla variazione del piano di coltivazione.

Il periodo di coltivazione deve essere in ogni caso compatibile con il periodo di conduzione delle superfici ricadenti nell'appezzamento.

F. punto 8 Epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva)

L'epoca di semina (autunno-vernina, primaverile- estiva) deve essere compatibile con le date di inizio e fine della destinazione dichiarate dall'agricoltore, considerato che una coltura "autunno vernina" è seminata in un anno solare e raccolta nell'anno solare successivo e che una coltura "primaverile estiva" è raccolta nello stesso anno solare della semina.

G. punto 9 Tipo di semina (tradizionale, su sodo, minimum tillage o pratiche equivalenti)

Deve essere indicato il tipo di semina praticato:

1. Tradizionale;
2. su sodo;
3. minimum tillage;
4. pratiche equivalenti.

H. punto 10

Per le coltivazioni permanenti devono essere indicati, se del caso:

1. fase di allevamento:
 - i. produttivo;
 - ii. non produttivo.
2. numero di piante;
3. sesto d'impianto:
 - i. distanza tra le file espressa in cm;
 - ii. distanza sulla fila, espressa in cm.

4. forma di allevamento prevalente;
5. anno di impianto;
6. ultimo turno di taglio (per i cedui a rotazione rapida).

I. punto 11 eventuale gestione dell'irrigazione

Deve essere indicata l'eventuale gestione dell'irrigazione:

- 1) irrigazione di soccorso;
- 2) irrigazione.

J. punto 12 l'eventuale destinazione biologica (in conversione, biologica) o applicazione di metodi di produzione integrata

Deve essere indicata:

- a)** l'eventuale destinazione biologica:
- a. in conversione;
 - b. biologica.

Tali informazioni devono coincidere con quanto presente nel Sistema Integrato Biologico (SIB).

- b)** l'applicazione di metodi di produzione integrata (SQNPI).

K. punto 13 presenza di strutture aziendali a protezione delle colture

Deve essere indicata la presenza di una o più delle strutture aziendali a protezione delle colture:

- 1) reti antigrandine;
- 2) reti antiacqua;
- 3) serre e tunnel fissi;
- 4) ombrai;
- 5) impianti antibrina;
- 6) impianti antibrina e reti antigrandine;
- 7) impianti antibrina e reti antiacqua;
- 8) reti antigrandine e reti antiacqua;

- 9) reti antigrandine e reti antiacqua e impianti antibrina.

L. punto 14 il tipo, le dimensioni e l'ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio

Il tipo, le dimensioni e l'ubicazione (adiacenza) degli elementi caratteristici del paesaggio sono quelle individuate dall'allegato IV del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

M. punto 15 presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie

Deve essere indicata la presenza di eventuali vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie. In particolare:

- a) superfici utilizzate prevalentemente per attività agricole e ricomprese nelle superfici vincolate o protette da parte della direttiva 92/43/CEE (Habitat), della direttiva 2000/60/CE (Acque) e della direttiva 2009/147/CE (Uccelli selvatici);
- b) superfici facenti parte delle Zone Vulnerabili ai Nitrati, ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- c) superfici oggetto di imboscamento a norma dell'art. 31 del Reg. (CE) n. 1257/1999 o dell'art. 43 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013 oppure in virtù di un regime nazionale le cui condizioni siano conformi all'art. 43, paragrafi 1, 2 e 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005 o all'art. 22 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- d) superfici ritirate dalla produzione a norma degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 o dell'art. 28 del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- e) superfici assoggettate dall'agricoltore stesso al vincolo della rotazione delle colture per gli interventi di carattere pluriennali.

Per ciascuna particella sottoposta a vincolo è necessario specificare:

- a) tipologia di vincolo;
- b) durata del vincolo (data inizio, data fine);

c) eventuale atto amministrativo istitutivo del vincolo:

- Organismo pagatore competente;
- identificativo dell'atto amministrativo.

Qualora le superfici interessate da vincoli pluriennali siano state oggetto di riordino catastale (frazionamento, accorpamento), deve essere puntualmente tracciata la relazione tra le particelle originarie e quelle risultanti dal riordino stesso.

Al fine di assicurare un'applicazione omogenea della normativa unionale per la PAC 2023-2027 e di rendere flessibili e compatibili tra loro le dichiarazioni degli agricoltori si ritiene opportuno predisporre sia un catalogo contenente l'elenco delle tipologie di vincolo cui una superficie può essere sottoposta che un registro nazionale i cui dati, alimentati dall'Organismo pagatore competente per l'atto amministrativo istitutivo del vincolo, sono messi a disposizione dell'Organismo pagatore competente per la predisposizione del piano di coltivazione.

Oltre al contenuto minimo di cui ai precedenti punti previsto nell'allegato A, sezione a.1), del DM 12 gennaio 2015, n. 162, il piano di coltivazione deve riportare altresì le seguenti informazioni:

:

N. pendenza

- pendenza delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del DM 23 dicembre 2022 n.660087), con una pendenza maggiore del 30%. Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del 23 dicembre 2022 n.660087.
- pendenza di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto, compresa la condizionalità.

O. quota altimetrica

- quota altimetrica delle superfici agricole mantenute naturalmente, individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale (art. 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del 23 dicembre 2022 n.660087). Si tratta dei prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I del DM 23 dicembre 2022 n.660087.
- quota altimetrica di ogni altra superficie per la quale sia richiesto ai fini dell'ammissibilità ad uno specifico aiuto.

P. potenzialità irrigua

disponibilità della risorsa irrigua, ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto;

Q. Metodi irrigui (o sistemi di irrigazione)

Si intende la modalità con cui viene distribuita l'acqua nel terreno:

1. metodo per sommersione;
2. metodo per scorrimento;
3. metodo per aspersione o a pioggia;
4. metodo per microportate o a goccia;
5. metodo per subirrigazione.

S. Rotazione colturale

indicatore rotazione colturale ai fini delle disposizioni contenute all'art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l'aggiornamento del catasto:

1. nessuna rotazione;
2. rotazione seminativi;
3. rotazione ortive.

T. Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

- 1- Pascolamento con animali propri
- 2- Pascolamento con animali di terzi
- 3- Sfalcio manuale
- 4- Sfalcio meccanizzato
- 5- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- 6- Sfalcio con cadenza biennale
- 7- Pascolamento e sfalcio
- 8- Nessuna pratica
- 10- pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS).

U. Pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici agricole diverse dai prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento delle superfici seminabili e delle colture permanenti:

- 8- Nessuna pratica;
- 9 – Pratica ordinaria.

V. Pratiche relative agli impegni previsti nell'ambito dei regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (ecoschemi)

Tipo di pratica utilizzata per il rispetto degli impegni previsti dagli ecoschemi:

- 11-Pratica ordinaria – inerbimento (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 2, inerbimento delle colture arboree ai sensi dell'art. 18 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
- 12- Pratica ordinaria - inerbimento per impollinatori (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 5, misure specifiche per gli impollinatori ai sensi dell'art. 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);

- 13- Pratica ordinaria – avvicendamento (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 4, sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento ai sensi dell'art. 20 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
- 14- Pratica ordinaria – su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico ai sensi dell'art. 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
- 15- Pratica ordinaria – inerbimento su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 2, inerbimento delle colture arboree e dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico ai sensi degli artt. 18 e 19 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087);
- 16- Pratica ordinaria – inerbimento per impollinatori su oliveto a valenza ambientale e paesaggistica (ai fini dell'applicazione dell'eco-schema 3, salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico e dell'eco-schema 5, misure specifiche per gli impollinatori ai sensi degli artt. 19 e 21 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087).

15. Dichiarazione delle superfici

L'art. 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 3 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 includono nella definizione di “superfici agricole” le seguenti tipologie di superfici, anche in sistemi agroforestali:

15.1 Seminativo

È definita all'art. 4, comma 3, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come “ *terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per coltivazioni agricole o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo che sono stati ritirati dalla produzione a norma dell'articolo 31 o dell'articolo 70 o della norma BCAA 8 indicata nell'allegato III del presente regolamento, o degli articoli 22, 23 o 24 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, o dell'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, o dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio*”.

Ricomprende, dunque, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) punto 1 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

- i. qualunque terreno utilizzato per le coltivazioni agricole annuali;
- ii. superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo ovvero superfici ritirate dalla produzione a norma degli artt. 22, 23 e 24 del Reg. (CE) n. 1257/1999, dell'art. 39 del Reg. (CE) n. 1698/2005 e dell'art.28 del Reg. (UE) n. 1305/2013 individuate nel piano di coltivazione secondo le indicazioni riportate alla lettera M del precedente paragrafo 14 (presenza di vincoli amministrativi e/o agronomici cui è sottoposta la superficie);
- iii. i seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo. In tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
 - sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
- iv. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola. Si considera adiacente alla parcella agricola se, tramite il loro lato più lungo, i sistemi lineari toccano fisicamente il lato corto o lungo della parcella agricola stessa. Gli elementi caratteristici non lineari, come stagni, alberi isolati e boschetti, compresi alberi, cespugli o muretti, sono considerati adiacenti se toccano fisicamente la parcella agricola. Eventuali recinzioni situate sulla parcella non impediscono di considerare l'elemento come adiacente alla parcella agricola. Si considerano adiacenti alla parcella agricola anche gli elementi lineari e non lineari localizzati a distanza non superiore a 5 metri dai bordi della parcella agricola.

E' necessario rammentare che le superfici a seminativo lasciate a riposo, non comprese nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arate durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115.

Inoltre, si precisa che l'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, non possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

15.2 Seminativi lasciati a riposo

L'art. 3 comma 1, lettera g) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato dall'art. 1 del DM 30.03.2023 n. 18514 stabilisce che per terreno lasciato a riposo si intende un seminativo incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di sei mesi, dal 1° gennaio al 30 giugno dell'anno di domanda. In ogni caso, fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità norma BCAA 8 elencate nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115, ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 2021/2115 sono previste attività di gestione di tali superfici quali:

- a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;
- b) terreno coperto da vegetazione spontanea;
- c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

15.3 Coltura permanente

E' definita all'art. 4, comma 3, lettera b) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come *“la coltura fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti e dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai e il bosco ceduo a rotazione rapida”*.

Ricomprende, dunque, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera d) punto 2 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

- i. colture arboree
- ii. colture erbacee/arbustive (sono comprese colture quali asparago e carciofo)

- iii. vivai. La definizione di tali superfici è data alla lettera j) del medesimo articolo come superfici investite a piantine legnose all'aperto, destinate al trapianto:
- vivai viticoli e viti madri di portainnesti
 - vivai di alberi da frutto e piante da bacche
 - vivai ornamentali
 - vivai forestali commerciali compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda';
 - vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (ad esempio: piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;
- iv. bosco ceduo a rotazione rapida. La definizione riportata nel DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si riferisce alle superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al Reg. (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.;
- v. i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono ai sensi del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:
- sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono

una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato per i sistemi lineari dei seminativi.

15.4 Prato e pascolo permanente congiuntamente denominati «prato permanente»

E' definito all'art. 4, comma 3, lettera c) del Reg. (UE) n. 2021/2115 come *“terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate), e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda da cinque anni o più, e, ove gli Stati membri decidano in tal senso, non arato, non lavorato o non riseminato con specie differenti di erba o di altre piante erbacee da foraggio da cinque anni o più. Può comprendere altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per il pascolo nonché, ove gli Stati membri decidano in tal senso, altre specie, segnatamente arbustive o arboree, che possono essere utilizzate per alimentazione animale, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti”*. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 si distinguono:

- a) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:
 - i. sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;
 - ii. sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) del presente articolo.

- b) Sono, altresì, considerati superficiali a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati. I capi di bestiame interessati al pascolamento debbono essere detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo e debbono assicurare un carico minimo di 0,2 UBA/ettaro/anno, sulla base delle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN), calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM 23/12/2023.

Le Regioni o Provincie autonome possono notificare all'OC, sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, quei casi, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

- c) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:
- i. 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
 - ii. 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
 - iii. 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti e con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;

- iv. 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- v. 3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 all'art. 3 lett. e) prevede inoltre la definizione di «erba e altre piante erbacee da foraggio»: tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o solitamente comprese nei miscugli di sementi per pascoli o prati, utilizzati o meno per il pascolo degli animali; sono escluse dalla definizione di erba o altre piante erbacee da foraggio le specie di leguminose coltivate in purezza come, ad esempio, l'erba medica, in quanto non si trovano tradizionalmente come unica coltura nei pascoli naturali.

16. Esercizio dell'attività agricola

L'art. 4, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2115 stabilisce che l'attività agricola è determinata in modo tale da consentire di contribuire alla fornitura di beni pubblici e privati attraverso almeno una delle seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli che comprende azioni quali l'allevamento di animali o la coltivazione, anche mediante paludicoltura, ove per prodotti agricoli si intendono quelli elencati nell'allegato I TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, come pure la produzione di cotone e il bosco ceduo a rotazione rapida;
- b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti.

L'art.3, comma 1, lett. c) del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce, inoltre, che l'attività agricola comprende le seguenti attività:

- a) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini

agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;

b) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:

- i. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
- ii. evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
- iii. prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;
- iv. mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- v. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I, facente parte integrante del presente decreto, deve essere comunque svolta

una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'art. 10 del Reg. (UE) 2021/2116.

Qualora l'agricoltore dichiarerà di non effettuare alcuna pratica di mantenimento le superfici stesse saranno ritenute "potenzialmente" agricole e non potranno beneficiare di qualunque altro aiuto unionale o nazionale.

In ogni caso, tutte le superfici agricole dell'azienda sono considerate come SAU e restano soggette all'applicazione delle regole di condizionalità.

16.1 Attività di pascolamento e altre pratiche di mantenimento della superficie

Il DM 23 dicembre 2022 n. 660087 disciplina le seguenti modalità di pascolamento, in ragione della tipologia di superficie sulla quale viene praticato:

- a) l'art 3, comma 1, lett. h), del citato DM fornisce la seguente definizione generale di «pascolo o pascolamento»:

fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, fermo restando quanto previsto alla lettera c), punto 2.5. Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;

- b) l'art 3, comma 1, lett. c), punto 2.5 del citato DM, stabilisce che:
sulle superfici di cui al menzionato allegato I del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola

esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del citato DM. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo sono indeterminate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa;

c) l'art 3, comma 1, lett. d), punto 3.2 del citato DM, stabilisce che:

Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indeterminate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel

periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

Sulle superfici di cui alle precedenti lett. b) e c) è quindi possibile esercitare unicamente l'attività di pascolamento mentre sulle altre superfici a prato/pascolo permanente è possibile eseguire sia l'attività di pascolamento secondo le modalità previste dalla precedente lett. a) sia altre pratiche di mantenimento.

Con riferimento all'attività di pascolamento svolta sulle superfici seminabili e i prati permanenti, la verifica di ammissibilità ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità (titoli) prevede l'esecuzione dei seguenti controlli:

- a. verifica che il richiedente risulti detentore di un allevamento attivo presso BDN, cioè operatore del pascolo o di un allevamento con modalità estensivo all'aperto, alla data del 15 maggio di ciascun anno; nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. p), del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la condizione di operatore degli animali al pascolo può corrispondere alla figura del "responsabile" degli animali indicato in BDN. In tal caso, il "responsabile" del pascolo deve risultare tale in BDN alla data del 15 maggio di ciascun anno, fermo restando che l'attività di pascolamento può essere eseguita sia in precedenza che successivamente, nel rispetto della normativa prevista a livello nazionale o di Regione/Provincia autonoma;
- b. verifica del carico UBA/ha in funzione dell'ubicazione dell'allevamento:
 - i. se l'allevamento è ubicato nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti:

la verifica del carico UBA/ha si esegue rapportando la consistenza media annuale dei capi desunta dall'Anagrafe di Teramo (BDN) alle superfici dichiarate come pascolate. Inoltre, ai fini dell'applicazione di tale fattispecie, qualora le superfici si trovino in un comune confinante a quello di ubicazione dell'allevamento, è necessario che le superfici stesse siano contigue e pertinenti all'ubicazione dell'allevamento.

Qualora nella casistica in esame (ubicazione dell'allevamento nel comune ove sono situate le superfici pascolate o nei comuni confinanti) risulti comunque aperto in BDN un codice pascolo all'interno del comune o dei comuni confinanti rispetto all'ubicazione dell'allevamento o via sia l'obbligo, previsto dalla legislazione sanitaria o da disposizioni emanate da amministrazioni locali/territoriali, di registrare la movimentazione dei capi nella BDN, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati al pascolo come risultanti dalla BDN.

Fatto salvo quanto sopra indicato, gli Organismi pagatori, anche al fine di tenere conto di specifiche condizioni e caratteristiche del proprio ambito territoriale o esigenze di coordinamento con gli interventi previsti nell'ambito dello sviluppo rurale, possono eseguire una rimodulazione del carico medio annuale tenendo conto delle singole movimentazioni di capi.

ii. se l'allevamento è ubicato in comuni non confinanti alle superfici pascolate:

L'effettiva utilizzazione del pascolo deve essere comprovata da idonea documentazione di accompagnamento tra il comune di allevamento e quello del pascolo, opportunamente registrata in BDN. In tal caso, poiché vi è l'obbligo di registrare in BDN la movimentazione dei capi, la verifica del carico UBA/ha è eseguita avendo riguardo esclusivamente ai capi movimentati come risultanti dalla BDN.

Inoltre, anche nella programmazione 2023 – 2027, continuano a trovare applicazione le precisazioni formulate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali con nota DG PIUE n. 3411 del 29 maggio 2015 in merito al controllo del pascolamento, in quanto i requisiti ed i termini previsti dalla definizione dell'attività di pascolamento di cui al DM 23 dicembre 2022 n. 660087 sono in linea generale gli stessi previsti dalla precedente programmazione 2015 – 2022.

Per le superfici sulle quali è possibile svolgere pratiche di mantenimento diverse dal pascolamento, il beneficiario deve obbligatoriamente depositare, nel proprio fascicolo aziendale, secondo le modalità stabilite dall'Organismo pagatore competente, idonea documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici.

Se l'attività eseguita è lo sfalcio, per le sole aziende prive di allevamenti (bovini, ovicaprini e equini) è necessario fornire la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate che viene sottoposta a controlli da parte dell'Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

In alternativa al deposito di documentazione, gli Organismi pagatori possono stabilire diverse modalità di controllo comprovanti l'esecuzione dell'attività di mantenimento.

IL DIRETTORE COORDINAMENTO
(Dr. Salvatore Carfi)

ALLEGATO 1

Trasferimento o costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso

Il presente allegato descrive la procedura per il trasferimento o la costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso.

In deroga a quanto previsto dalla procedura di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, un'azienda con una o più UTE localizzate in territori ricadenti nella competenza di più Organismi pagatori può chiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale in territorio diverso da quello della sede legale o di residenza, purché in esso sia presente almeno una UTE dell'azienda interessata della quale il richiedente deve produrre una qualsiasi prova documentale relativa al titolo di possesso della stessa.

Il soggetto interessato deve inoltrare apposita richiesta, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, all'Organismo pagatore competente per residenza/sede legale all'Organismo pagatore prescelto.

L'istruttoria è eseguita secondo le seguenti modalità:

- la competenza esclusiva a fornire il proprio assenso o diniego sul trasferimento o costituzione è demandata all'Organismo pagatore che riceve il fascicolo aziendale;
- entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Organismo pagatore verifica:
 1. che la richiesta di trasferimento o di costituzione del fascicolo aziendale presso altro Organismo sia stata inviata ai due Organismi pagatori interessati e sia sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'azienda, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000;
 2. sia presente almeno una UTE presso il territorio regionale ove si richiede la costituzione o il trasferimento del fascicolo aziendale;
 3. qualora l'azienda abbia conferito mandato ad un CAA, sia presente un mandato attivo conferito ad un CAA sul proprio territorio di competenza.

L'Organismo pagatore ricevente deve inviare comunicazione dell'avvio dell'istruttoria di trasferimento o costituzione all'Organismo pagatore che cede il fascicolo aziendale secondo le modalità dallo stesso definite. Qualora l'Organismo pagatore cedente, che ha la possibilità prendere visione sul SIAN della documentazione, abbia delle osservazioni, deve comunicarle all'Organismo pagatore ricevente in fase di istruttoria.

Nel caso di trasferimento del fascicolo, il CAA deve inserire sulla procedura SIAN la richiesta di trasferimento del produttore e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte del produttore richiedente. Entro 30 giorni dalla data di inserimento sul SIAN della richiesta di trasferimento, l'Organismo pagatore deve inserire gli estremi del provvedimento di assenso o di diniego sul SIAN e conservare presso i propri archivi il provvedimento in originale. Il medesimo Organismo pagatore può richiedere ulteriore documentazione che il CAA deve inserire sul SIAN ed in questo caso la chiusura dell'istruttoria con il provvedimento di assenso o diniego è prorogata per un massimo di altri 30 giorni dalla data di inserimento della documentazione richiesta.

Nel caso di nuova costituzione di un fascicolo presso un Organismo pagatore diverso da quello della sede legale dell'impresa ovvero della residenza del titolare, l'Organismo pagatore, entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta, deve inserire sulla procedura SIAN la documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte del produttore richiedente e gli estremi del provvedimento di assenso o di diniego sul SIAN, conservando presso i propri archivi il provvedimento in originale. L'Organismo pagatore medesimo può richiedere ulteriore documentazione che deve essere inserita dall'Organismo pagatore sul SIAN ed in questo caso la chiusura dell'istruttoria con il provvedimento di assenso o diniego è prorogata di un massimo di altri 30 giorni.

Tenuto conto dell'entrata in esercizio del Registro Nazionale Debiti (RND), attraverso il quale il recupero dei debiti esigibili può essere effettuato per compensazione da qualsiasi Organismo pagatore, la presenza di un debito in capo al soggetto richiedente per il trasferimento del fascicolo aziendale non costituisce più motivo ostativo all'accoglimento della richiesta.

L'AGEA Coordinamento verifica:

1. la presenza dell'assenso al trasferimento o alla costituzione del fascicolo aziendale da parte dell'Organismo pagatore ricevente o interessato;
2. l'assenza di doppi mandati intestati alla stessa azienda.

Al termine delle predette verifiche, fermo restando la possibilità di richiedere ulteriore documentazione, l'AGEA Coordinamento inserisce sul SIAN l'assenso o il diniego al trasferimento o la costituzione del fascicolo aziendale in Organismo pagatore diverso da quello competente per residenza/sede legale. L'Organismo pagatore ricevente o interessato comunica l'avvenuto trasferimento o costituzione del fascicolo al soggetto richiedente.



Al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, l'Organismo pagatore cedente è tenuto a completare tutti gli atti relativi ai procedimenti amministrativi in corso sino alla chiusura definitiva.

Il trasferimento dei fascicoli comporta la consegna dei documenti cartacei originali contenuti nei fascicoli medesimi dal CAA cedente all'agricoltore interessato, per la successiva consegna al nuovo CAA. Il CAA cedente deve comunque tenere copia dei documenti consegnati all'agricoltore interessato. Al momento del trasferimento del fascicolo decade il mandato di rappresentanza con il CAA cedente. Qualora sia necessario completare gli atti relativi ai procedimenti amministrativi in corso, il CAA cedente deve fare apposita richiesta per operare sul fascicolo del produttore.

Costituzione del fascicolo aziendale di un produttore residente all'estero

Nel caso in cui l'agricoltore abbia la residenza in un paese estero, per poter costituire il proprio fascicolo aziendale in Italia deve presentare direttamente ad Agea Coordinamento, secondo le modalità previste dagli artt. 21 e 38 del DPR n. 445/2000, la documentazione dell'Anagrafe Tributaria Italiana relativa al riconoscimento del codice fiscale e la documentazione relativa al titolo di conduzione delle UTE sul territorio italiano. Sulla base di detta documentazione, l'Organismo di Coordinamento assegnerà il fascicolo aziendale all'Organismo pagatore nel quale ricadono le UTE.

ALLEGATO 2

Procedura per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare

Il presente allegato descrive le procedure per la gestione del fascicolo aziendale in caso di decesso del titolare.

A seguito del decesso del titolare dell'azienda si apre la successione legittima o testamentaria e l'erede o gli eredi subentrano nella conduzione dell'azienda e nella titolarità delle situazioni soggettive riconducibili al defunto, inclusa la possibilità di presentare domanda per ottenere il pagamento di contributi unionali o nazionali, ricorrendone i requisiti previsti dalla normativa regolamentare UE e nazionale (agricoltore in attività, conduzione delle superfici alla data del 15 maggio, ecc.) e nel rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa.

Pertanto, anche nei casi in cui il decesso del titolare dell'azienda si verifichi successivamente al 15 maggio, l'erede subentra nell'azienda che, al 15 maggio dell'anno di presentazione della domanda, conduce le superfici e/o detiene i capi. In questo caso l'erede o gli eredi, secondo la procedura di seguito indicata, possono presentare gli atti amministrativi nel rispetto dei termini vigenti.

Alla luce di quanto sopra si specifica che la procedura in questione si applica **esclusivamente** in caso di decesso della persona fisica titolare dell'azienda e del fascicolo aziendale e che la medesima può essere eseguita **esclusivamente** dall'erede legittimo o testamentario, persona fisica, o dalla comunione ereditaria composta da tutti gli eredi.

A seguito del decesso, il fascicolo aziendale del de cuius rimane aperto ma bloccato e non è più possibile eseguire alcuna attività, salvo quanto di seguito specificato in caso di presenza dell'erede. Decorso un anno dal decesso senza che si sia manifestato alcun erede, il fascicolo non può più essere utilizzato per presentare nuovi atti amministrativi e viene chiuso d'ufficio dall'Organismo pagatore competente. Qualora si manifesti un erede oltre l'anno, è possibile esclusivamente concludere i procedimenti pendenti, previa autorizzazione dello stesso Organismo pagatore competente. In tale caso, il fascicolo aziendale, anche dopo l'anno dal decesso del de cuius, rimane soggetto ai controlli del Sistema Integrato di Gestione e Controllo.

Qualora, invece, si manifesti uno o più eredi, questi deve recarsi presso il CAA detentore del mandato del de cuius e depositare la seguente documentazione:

| | |
|--|--|
| In caso di successione legittima: | |
| 1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di morte e copia del documento d'identità in corso di validità dell'erede dichiarante. | |
| E | |
| 2. Scrittura notarile indicante la linea ereditaria o, in alternativa, 2b. dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. | |
| INOLTRE: | |
| | 3. In caso di coeredi, delega/consenso di tutti i coeredi al richiedente con documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti; 4. In caso di irreperibilità di uno o più coeredi, dichiarazione sostitutiva del richiedente attestante l'irreperibilità dei coeredi. |
| | OPPURE |
| | 5. In caso di costituzione della comunione ereditaria, dichiarazione resa da almeno uno dei coeredi nella quale si dichiara che la successione è eseguita in favore della comunione ereditaria costituita E 6. Dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria e copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante. |
| In caso di successione testamentaria: | |
| 7. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per uso successione (modello allegato 3 alla circolare) unitamente a copia del documento di identità in corso di validità del dichiarante | |

In caso di pluralità di eredi, questi devono delegare uno di loro alla presentazione degli atti amministrativi. In alternativa, possono agire quale comunione ereditaria.

Se il decesso del de cuius si è verificato prima della presentazione della domanda e, comunque, entro i termini perentori stabiliti dalla regolamentazione UE o dalla normativa nazionale per la presentazione della stessa, l'erede, sulla base della documentazione sopra indicata, nel rispetto dei termini di presentazione degli atti amministrativi previsti dalla vigente normativa, viene registrato nel fascicolo aziendale del de cuius che viene pertanto sbloccato, per consentire la presentazione degli atti amministrativi e l'aggiornamento del fascicolo in termini di conduzione e di piano di coltivazione. Tale procedura si applica anche nel caso in cui l'erede già detenga un proprio fascicolo aziendale.

Completato l'aggiornamento del fascicolo con i propri dati, l'erede provvede alla stampa della scheda di validazione, che sottoscrive. Se il de cuius è deceduto prima della presentazione della domanda, l'erede provvede alla compilazione, presentazione e sottoscrizione della domanda

Trascorso un anno dalla data del decesso del de cuius, il fascicolo viene bloccato ed è possibile eseguire esclusivamente il completamento di eventuali procedimenti amministrativi in corso.

In caso di applicazione della procedura sopra descritta, i controlli relativi agli atti amministrativi presentati dall'erede devono essere svolti avendo riguardo ai requisiti dell'azienda del de cuius (ad esempio, detenzione delle superfici al 15 maggio, agricoltore in attività, ecc.).

Se il de cuius è deceduto successivamente alla presentazione della domanda, l'erede provvede alla presentazione di una comunicazione delle circostanze eccezionali per attivare il pagamento della domanda del de cuius, altrimenti sospeso, e percepire i relativi benefici comunitari.

ALLEGATO 3

Manutenzione e aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale

Il presente allegato descrive le procedure per la manutenzione e l'aggiornamento banche dati anagrafe delle aziende agricole e fascicolo aziendale.

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020 n. 120, ha stabilito che i fascicoli aziendali devono essere confermati o aggiornati annualmente in modalità grafica e geo-spaziale.

In attuazione del provvedimento legislativo di cui sopra, il DM 1° Marzo 2021 n 99707, all'art. 4 comma 2, stabilisce che il fascicolo aziendale di cui all'art. 3, comma 2, del DM 12 gennaio 2015 n. 162 deve essere confermato o aggiornato con le sue componenti obbligatorie almeno una volta nel corso di ciascun anno solare. Il mancato rispetto dell'adempimento determina che il fascicolo aziendale non può più essere utilizzato nell'ambito di alcun nuovo procedimento amministrativo sino al suo aggiornamento o conferma.

Pertanto, all'inizio di ogni anno solare, gli Organismi pagatori sono tenuti ad effettuare un'attività di manutenzione che mira a mantenere gli archivi aggiornati. Si provvede, in particolare:

- all'individuazione e alla chiusura di tutti i fascicoli di produttori deceduti nei due anni precedenti alla data in cui si effettua la manutenzione, tenuto conto di quanto sotto precisato per i Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni;
- all'individuazione e alla messa in stato di "dormienti" di tutti i fascicoli di produttori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero prodotto una scheda di validazione anche solo confermativa dei dati presenti.

Fascicoli di produttori deceduti da oltre due anni

L'Organismo di coordinamento individua annualmente i fascicoli degli agricoltori il cui decesso risulti avvenuto nei due anni precedenti, sulla base dei dati trasmessi dall'Anagrafe Tributaria, comunicandoli agli Organismi pagatori per la chiusura definitiva, comprese le conduzioni ancora aperte alla data del decesso del produttore e i mandati di rappresentanza.

Nel caso in cui si presenti la necessità di riaprire uno di questi fascicoli, il CAA deve fare richiesta all'Organismo pagatore competente producendo tutta la documentazione giustificativa. L'Organismo pagatore, dopo apposita istruttoria, inserisce la richiesta sul SIAN e la comunica ad Agea Coordinamento che, verificata l'esigenza, riapre il fascicolo del produttore deceduto solo in "gestione eredi" per il tempo strettamente necessario alle operazioni richieste.

Fascicoli di produttori "dormienti"

Gli Organismi pagatori individuano annualmente i fascicoli degli agricoltori che nel corso dell'anno solare precedente non hanno aggiornato il proprio fascicolo aziendale in una delle sue componenti obbligatorie, ovvero non hanno prodotto una scheda di validazione, anche solo confermativa dei dati presenti. Questi fascicoli vengono chiusi e posti nello stato di "dormiente".

Per questi fascicoli non vengono chiuse le conduzioni che rimangono attive e non viene cancellato il mandato di rappresentanza con il CAA.

L'agricoltore, anche per il tramite del CAA, può fare richiesta all'Organismo pagatore competente di riaprire il fascicolo che viene "riattivato" nello stesso CAA al quale il produttore aveva conferito il mandato di rappresentanza, salvo che il CAA non esista più; in questo caso il fascicolo sarà privo di mandato e il produttore dovrà conferire nuovo mandato a un centro di assistenza agricola.

ALLEGATO 4

Il presente allegato descrive le diverse tipologie di titoli di conduzioni ammesse per l'inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori con la relativa codifica. È altresì riportata l'informazione circa l'obbligatorietà dell'inserimento della data di inizio e di fine di validità del titolo di conduzione.

| Fattispecie | Codice | | Data inizio conduzione | Data fine conduzione |
|--|--------|----|------------------------|----------------------|
| | 5 | 2 | | |
| Proprietà | 5 | 2 | X | |
| Proprietà - Usucapione | 5 | 17 | X | |
| Nuda proprietà | 5 | 30 | X | |
| Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati | 5 | 31 | X | X |
| Usufrutto (persone fisiche) | 5 | 32 | X | |
| Usufrutto (persone giuridiche) | 5 | 33 | X | X |
| Enfiteusi | 5 | 10 | X | X |
| Affrancazione dell'enfiteusi | 5 | 11 | X | |
| Mezzadria | 5 | 8 | X | X |
| Colonia parziaria | 5 | 9 | X | X |
| Contitolarietà del diritto | 5 | 34 | X | |
| Irreperibilità - contitolari | 5 | 16 | X | |
| Irreperibilità - Comune | 5 | 21 | | |
| Regime di comunione dei beni tra coniugi | 5 | 20 | X | |
| Affitto – contratto scritto | 6 | 1 | X | X |
| Affitto – contratto verbale | 6 | 2 | X | X |
| Affitto - giovane agricoltore | 7 | 1 | X | X |
| Affitto – pascolamento indiviso | 6 | 4 | X | X |
| Comodato – contratto scritto | 5 | 14 | X | |
| Comodato – contratto verbale | 5 | 15 | X | |

| Fattispecie | Codice | | Data inizio conduzione | Data fine conduzione |
|---|--------|------|---------------------------|-------------------------|
| | 5 | 18 | | |
| Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione - concessione e locazione di beni immobili demaniali | 5 | 18 | X | X |
| Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – usi civici | 5 | 12 | X | X |
| Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione – concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali | 5 | 13 | X | X |
| Compartecipazione stagionale (sola partecipazione per colture stagionali) | 5 | 28 | X | X |
| Custodia giudiziaria | 16 | 1 | X | |
| Deroga alla produzione del titolo di conduzione – Legge 11 agosto 2014 n. 116 | 17 | 1 | X | |
| Uso oggettivo del suolo | 18 | 1 | X | |
| Contratto ISMEA di custodia e guardiania | 310 | 1281 | X | |

ALLEGATO 5

Il presente allegato descrive le diverse tipologie di titoli di conduzione ammesse per l’inserimento delle superfici nel fascicolo aziendale degli agricoltori e indica la documentazione che deve essere presentata per le singole fattispecie.

1. Proprietà

1.1 Proprietà indivisa

Ove la proprietà sia interamente del soggetto richiedente è necessario presentare una visura catastale aggiornata o, eventualmente, nelle more dell’aggiornamento del catasto, l’atto pubblico o la scrittura privata registrata che attesti il titolo di proprietà.

Nel caso delle persone giuridiche, qualora le superfici da inserire nel fascicolo aziendale siano conferite dai soci, è necessario allegare l’atto di conferimento delle superfici.

In caso di acquisto della proprietà per usucapione è necessario presentare copia autentica della sentenza che ha accertato il diritto.

Le verifiche sulla conduzione dei terreni dichiarati in proprietà devono essere effettuate obbligatoriamente dal CAA all’atto del primo inserimento delle particelle nel fascicolo del produttore. Nel caso di inserimento di terreni dichiarati in proprietà in assenza di documentazione ovvero in presenza di documentazione non conforme a quella indicata nel presente paragrafo, il CAA sarà ritenuto responsabile, insieme al produttore, dell’errato inserimento delle particelle nel fascicolo. Successivamente all’inserimento delle particelle a titolo di proprietà nel fascicolo costituisce onere e responsabilità del produttore comunicare al CAA eventuali variazioni sulla conduzione di dette particelle (perdita o limitazioni della proprietà).

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|--------------------------------------|---|
| Proprietà indivisa | Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico <hr/> Atto pubblico o scrittura privata registrata |
| In caso di persone giuridiche | Atto di conferimento della superficie dal socio alla società |
| Usucapione | Copia autentica della sentenza che accerta il diritto |

1.2 Situazioni di contitolarità del diritto, regime di comunione dei beni tra coniugi e casi di irreperibilità

Nell'ipotesi in cui sussista una situazione di contitolarità del diritto su una superficie (pluralità di comproprietari, usufruttuari, eredi ecc.) condotta da uno solo dei contitolari che intende dichiararla nel proprio fascicolo aziendale, in aggiunta ai documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una dichiarazione dal contitolare interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione.

In caso di irreperibilità degli altri contitolari del diritto, il conduttore della superficie deve presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico titolare del diritto a condurre la superficie. In alternativa a tale dichiarazione è possibile presentare una dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto.

In caso di regime di comunione dei beni tra coniugi, in aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, deve essere presentata una dichiarazione dal coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici.

| CASISTICA | DOCUMENTI RICHIESTI |
|----------------------------------|--|
| Contitolarità del diritto | In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, in presenza di situazioni di contitolarità di diritti (pluralità di comproprietari, usufruttuari, eredi ecc.), la conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione. |
| Irreperibilità | Dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la circostanza dell'irreperibilità degli altri contitolari del diritto con l'indicazione che il dichiarante è l'unico titolare del diritto a condurre la superficie <u>Dichiarazione rilasciata dal Comune di ultima residenza del soggetto irreperibile attestante l'irreperibilità del contitolare del diritto</u> |

Regime di comunione dei beni tra coniugi

In aggiunta ad uno dei documenti attestanti la proprietà, dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici

1.3 Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati

In caso di contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati, l'agricoltore deve presentare il contratto preliminare registrato nel quale deve essere obbligatoriamente prevista la concessione della disponibilità delle superfici al promissario acquirente e la data stabilita per il rogito che costituisce la fine della validità del titolo di conduzione in questione. Alla scadenza della data prevista per il rogito, se quest'ultimo è stipulato, i terreni saranno registrati in proprietà. È onere dell'agricoltore presentare in tal caso uno dei documenti previsti per la fattispecie "proprietà". In mancanza del rogito, l'agricoltore dovrà presentare un altro valido titolo di conduzione poiché in caso contrario, la detenzione delle superfici si considera terminata alla data che le parti avevano previsto per il rogito.

| CASISTICA | DOCUMENTI RICHIESTI |
|---|---|
| Contratto preliminare di compravendita ad effetti anticipati | Contratto preliminare di vendita ad effetti anticipati registrato |

2. Usufrutto

In caso di usufrutto deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata di costituzione dell'usufrutto.

In presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2 in caso di situazioni di contitolarità del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo.

Si precisa che il nudo proprietario e l'usufruttuario non sono contitolari del diritto e che solo l'usufruttuario può concedere a terzi il godimento del terreno.

| CASISTICA | DOCUMENTI RICHIESTI |
|---|--|
| Usufrutto | Atto pubblico o scrittura privata registrata |
| Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati | |
| Contitolarità del diritto | La conduzione della superficie da parte di un titolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, |

attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione

Regime di comunione dei beni tra coniugi

Dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici

3. Nuda proprietà

Qualora il nudo proprietario conduca la superficie al posto dell'usufruttuario ed intenda inserirla nel proprio fascicolo aziendale è necessario presentare uno dei documenti attestanti la proprietà e, obbligatoriamente, la dichiarazione dell'usufruttuario concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso a che il nudo proprietario conduca la superficie. Inoltre, in presenza di una pluralità di usufruttuari si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2 in caso di situazioni di contitolarità del diritto ed eventualmente quanto previsto in materia di irreperibilità dal medesimo paragrafo.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|---|--|
| Nuda proprietà | Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico |
| | Atto pubblico o scrittura privata registrata |
| Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati | |
| Contitolarità del diritto | La conduzione della superficie concessa da uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione |
| Regime di comunione dei beni tra coniugi | Dichiarazione del coniuge interessato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante il consenso prestato dall'altro coniuge alla conduzione delle superfici |

4. Enfiteusi

Per tale fattispecie l'agricoltore deve presentare visura catastale aggiornata o copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto.

In caso di affrancazione dall'enfiteusi è necessario presentare il decreto di accoglimento, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai

registri catastali

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|--------------------------------|---|
| Enfiteusi | Visura catastale aggiornata o, se non disponibile, estratto del foglio di possesso con il documento tavolare ed autocertificazione, solo per il catasto ex austroungarico Atto pubblico o scrittura privata registrata |
| Affrancazione enfiteusi | Copia autentica del decreto di accoglimento di affrancazione dall'enfiteusi, non opposto, da parte dell'autorità giudiziaria da cui risulti la totale cancellazione del vincolo dai registri catastali |

5. Mezzadria

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|------------------|--|
| Mezzadria | Atto pubblico o scrittura privata registrata |

6. Colonia parziaria

Il rapporto contrattuale in questione può essere sorto solo anteriormente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 1982 n. 203. Deve essere presentata copia dell'atto pubblico o della scrittura privata registrata costitutiva del diritto, o copia dell'accordo in deroga ex art. 45 della legge n. 203/1982 che ne ha previsto la prosecuzione (art. 6 della legge n. 29/90).

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|--------------------------|--|
| Colonia parziaria | Atto pubblico o scrittura privata registrata |

7. Affitto

Il contratto di affitto avente ad oggetto le superfici può essere concluso in forma scritta o verbale. Per i contratti conclusi in forma scritta deve essere presentato l'atto pubblico o la scrittura privata registrata, con gli estremi della registrazione.

In caso di contratto di affitto verbale è necessario provvedere alla registrazione ai fini fiscali della

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che, sostanzialmente, costituisce la prova della forma contrattuale "contratto di affitto verbale". In tal caso deve essere presentata una dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto).

In caso di situazioni di contitolarità del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2.

In caso di conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori provvedono a registrare nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|--|---|
| Contratto di affitto scritto | Atto pubblico o scrittura privata registrata |
| Contratto di affitto verbale | Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (affitto) |
| Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati | |
| Contitolarità del diritto | La conduzione della superficie da parte di uno dei contitolari è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione |
| Contitolarità del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto | La conduzione da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari, è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (affitto) attestante la conduzione della superficie in questione E : 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione |

7.1 Affitto in favore del giovane agricoltore

Il contratto di affitto stipulato in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto 40 anni può essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata nel rispetto degli accordi di cui all'art. 45 della L. 3 maggio 1982 n. 203. Ai sensi dell'art. 15 della L. 15 dicembre 1998 n. 441, la

presente tipologia di contratto non è soggetta a registrazione.

| CASISTICA | DOCUMENTI RICHIESTI |
|---|---|
| Contratto di affitto in favore del giovane agricoltore | Atto pubblico o scrittura privata autenticata |

7.2 Affitto in favore di una pluralità di conduttori di superfici destinate a pascolo

Nel caso di terreni ad uso pascolo concessi in affitto a favore di una pluralità di agricoltori, il contratto deve riportare l'indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

8. Comodato

Il contratto di comodato può essere stipulato in forma scritta (atto pubblico o scrittura privata registrata) o verbale. In caso di forma verbale la registrazione non è obbligatoria e la conduzione della superficie è provata con dichiarazione del comodante, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del comodatario e del titolo giuridico sottostante (comodato).

In caso di situazioni di contitolarità del diritto e di irreperibilità si applica quanto previsto dal precedente paragrafo 1.2.

In caso di conduzione da parte di un terzo della superficie di proprietà di più contitolari, gli Organismi pagatori registrano nei sistemi informativi anche il CUAA del contitolare concedente che effettua una delle dichiarazioni previste per tale casistica.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|---|---|
| Contratto di comodato scritto | Atto pubblico o scrittura privata registrata |
| Contratto di comodato verbale | Dichiarazione del concedente, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la concessione della superficie in questione e riportante l'indicazione obbligatoria del CUAA del conduttore e del titolo giuridico sottostante (comodato) |
| Documenti aggiuntivi per i casi sotto indicati | |
| Contitolarità del diritto | La conduzione della superficie da parte di un contitolare è provata con dichiarazione del medesimo, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante che la conduzione della superficie in questione è |

| | |
|--|--|
| | effettuata con il consenso degli altri titolari del diritto ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione |
| Contitolarità del diritto e conduzione della superficie da parte di un terzo soggetto | La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di più contitolari è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, contenente l'indicazione obbligatoria del titolo giuridico (comodato) attestante la conduzione della superficie in questione E : 1) dichiarazione di uno dei contitolari del diritto, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che esprime il consenso di tutti gli altri contitolari alla conduzione della superficie ai sensi degli artt. 1102 e 1103 del Codice civile in materia di comunione |

9. Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione

La conduzione, da parte di un terzo soggetto, della superficie di proprietà di una Pubblica Amministrazione è provata con copia dell'atto di concessione o di locazione che deve riportare l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e del soggetto beneficiario della concessione. Si rammenta che tutti i contratti con la Pubblica Amministrazione devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta.

Nel caso in cui la Pubblica Amministrazione competente non abbia ancora provveduto a rilasciare l'atto di concessione/locazione all'interessato avente diritto, nelle more della formalizzazione dell'atto, la conduzione delle superfici è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conduzione della superficie, riportante l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e degli estremi della procedura di concessione/locazione. In ogni caso, l'atto di concessione/locazione deve essere acquisito al fascicolo aziendale prima della scadenza della concessione stessa.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|--|--|
| Concessione e locazione di superfici della Pubblica Amministrazione | Copia dell'atto di concessione o di locazione Nelle more della formalizzazione dell'atto di concessione/locazione, la conduzione delle superfici è provata con dichiarazione del conduttore, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, attestante la conduzione della superficie, riportante l'indicazione obbligatoria del codice fiscale dell'ente pubblico concedente e degli estremi della procedura di concessione/locazione |

9.1 Usi civici

Nel caso di terreni gravati da usi civici a favore della collettività, il richiedente deve presentare la

dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione, con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|-------------------|---|
| Usi civici | Provvedimento dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato concedente l'uso civico e titolare del bene oggetto dell'esercizio dei diritti in questione con indicazione obbligatoria della quota parte di utilizzo di competenza dell'agricoltore dichiarante |

9.2 Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali

In applicazione di quanto previsto dall'art. 83, comma 3-bis, del D.lgs. n. 159/2011, nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, il richiedente deve presentare l'atto di concessione delle superfici nel quale deve essere obbligatoriamente indicata la data di inizio e la data di fine della conduzione.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|---|---|
| Concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali | Atto di concessione con l'indicazione della data di inizio e di fine della conduzione |

10. Altre tipologie

10.1 Compartecipazione stagionale

Per tale fattispecie deve essere presentata copia del contratto di compartecipazione (sola partecipazione per colture stagionali) stipulato obbligatoriamente in forma scritta e registrato.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|-------------------------------------|--|
| Compartecipazione stagionale | Contratto registrato di compartecipazione stagionale |

Si rammenta, inoltre, che la compartecipazione agraria è un contratto atipico in cui due soggetti si associano per la coltivazione di una coltura stagionale. Le parti del contratto di compartecipazione agraria sono due: il concedente, che è colui che possiede il fondo in forza di un diritto reale o personale di godimento, ed il partecipante, che è colui che provvede all'apporto manuale per la coltivazione del terreno. Al riguardo, la L. 203/1982 vieta la stipula di nuovi contratti di

compartecipazione e altre tipologie di negozi agrari. L'art. 56 della L. 203/1982 stabilisce però delle eccezioni al divieto laddove recita: *“le disposizioni della presente legge non si applicano ai contratti agrari di compartecipazione limitata a singole coltivazioni stagionali né alle concessioni per coltivazioni intercalari né alle vendite di erbe di durata inferiore ad un anno quando si tratta di terreni non destinati a pascolo permanente, ma soggetti a rotazione agraria”*.

Le tre ipotesi previste dalla suddetta normativa si riferiscono a singole colture caratterizzate dalla stagionalità, cioè da un breve ciclo vegetale che sono spesso coltivate nell'intervallo fra due colture principali per ottenere un miglioramento della fertilità del terreno. Inoltre, dal tenore letterale del citato articolo 56 si evince che il contratto di compartecipazione può essere utilizzato solo se avente ad oggetto la coltivazione di singole colture stagionali.

Conseguentemente, tra i contratti di compartecipazione ancora ammessi NON possono ricomprendersi quelli finalizzati all'attività di pascolamento.

In aggiunta, il contratto di compartecipazione postula che una parte sia titolare della proprietà o di un altro diritto reale di godimento sul fondo e che l'altra parte riceva dalla prima la concessione della coltivazione del fondo medesimo, con diritto ad una quota dei prodotti. Conseguentemente, solo al termine della relativa coltivazione stagionale, i soggetti ripartiscono i frutti, in base alla percentuale di compartecipazione prevista dal contratto e non si potrà propriamente parlare di compartecipazione nei casi in cui ricorra la predeterminazione del corrispettivo del godimento di un terreno affidato al coltivatore, ipotesi questa da ricondursi più che altro alla figura del contratto d'affitto del fondo rustico, la cui stipula è vietata al concessionario di terreni demaniali.

10.2 Custodia giudiziaria

Qualora sia stata disposta la custodia giudiziaria è possibile presentare la copia autentica del provvedimento dell'Autorità giudiziaria ai fini dell'inserimento delle superfici oggetto di custodia nel fascicolo aziendale del soggetto nominato custode.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|----------------------|---|
| Custodia giudiziaria | Provvedimento dell'Autorità giudiziaria che dispone la custodia delle superfici |

10.3 Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 e successive modificazioni e integrazioni

L'articolo 1-bis, comma 12, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, come modificato dall' art. 1, comma 702, L. 30 dicembre 2018, n. 145, stabilisce che *“Con riferimento ai terreni agricoli contraddistinti da particelle fondiarie di estensione inferiore a 5.000 metri quadrati, site in comuni montani, ricompresi nell'elenco delle zone svantaggiate di montagna delimitate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i soggetti iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, nonché in comuni prealpini di collina, pedemontani e della pianura non irrigua, non sono tenuti a disporre del relativo titolo di conduzione ai fini della costituzione del fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999”*.

Conseguentemente, gli agricoltori che ricadono nella casistica sopra descritta sono esonerati dall'obbligo di produrre ed inserire nel proprio fascicolo aziendale il titolo di conduzione delle sole superfici ricadenti nella previsione normativa sopra citata. L'appartenenza a tale fattispecie è tracciata automaticamente dal sistema informativo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6 del DM 4 agosto 2023 n. 410739, a decorrere dalla campagna 2024, il beneficiario è tenuto alla presentazione del titolo di conduzione nel caso in cui tali terreni siano riconducibili alla proprietà di un Ente pubblico.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|--|---|
| Conduzione ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 116 | Non è richiesta l'allegazione di alcun documento attestante la conduzione |

10.4 Uso oggettivo del suolo

Qualora l'agricoltore, nella fase di delimitazione grafica della propria azienda, propedeutica alla compilazione grafica del piano di coltivazione e alla predisposizione della domanda grafica, ritenga che la propria conduzione, in ragione di un legittimo titolo, non corrisponda al disegno grafico dei confini indicato nell'isola aziendale e disegni il confine ritenuto corretto, per le sole superfici relative alla porzione grafica non perfettamente corrispondente al titolo di conduzione, l'agricoltore può presentare una dichiarazione che tali superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte

dal medesimo. In tal caso è esonerato, per le sole superfici in questione, dall'obbligo di produrre il relativo titolo di conduzione.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|-------------------------|---|
| Uso oggettivo del suolo | Dichiarazione dell'agricoltore che le superfici sono esclusivamente ed effettivamente condotte dal medesimo |

10.5 Contratto ISMEA di custodia e guardiania

L'ISMEA, nell'ambito delle proprie attività istituzionali di gestione dei terreni agricoli prevede che, nelle more di assegnazione dei lotti di vendita, possano essere concessi a titolo gratuito terreni ad agricoltori che ne garantiscono la custodia. Tali superfici, inserite nel fascicolo aziendale, non possono essere utilizzate per l'ottenimento di contributi agricoli ad eccezione dell'agevolazione per il carburante agricolo (UMA).

La conduzione è provata con copia dell'atto del contratto stipulato dall'ISMEA.

| CASISTICHE | DOCUMENTI RICHIESTI |
|--|--|
| Contratto ISMEA di custodia e guardiania | Contratto ISMEA di custodia e guardiania |

ALLEGATO 6

Strati informativi presenti nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA)

Il Sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA) funziona sulla base di un sistema nazionale di coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva INSPIRE), che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione univoca delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Di seguito sono descritti alcuni degli strati informativi presenti nel SIPA per i requisiti di condizionalità:

- Zone Umide e Torbiere (Aree RAMSAR) conformemente alla norma BCAA 2 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115;
- il tipo e l'ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio sulla parcella pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi di cui all'art. 65, paragrafi 2 e 3, del Reg. (UE) 2021/2116;
- l'ubicazione e le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio ai sensi della norma BCAA 8 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115 pertinenti ai fini della percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi;
- le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'art. 71 del Reg. (UE) 2021/2115 o se si applicano gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all'art. 72 del medesimo Regolamento;
- Zone Natura 2000, oggetto della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e della direttiva 2009/147/CE "Uccelli";
- Stato chimico e quantitativo delle acque sotterranee e stato ecologico e chimico delle acque superficiali oggetto della direttiva 2000/60/CE "Direttiva Acque" conformemente al criterio di gestione CGO1 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115;
- Limiti delle Autorità di Bacino Distrettuale con attributi inerenti alla presenza del Piano di Gestione approvato, conformemente all'articolo 72, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115;
- Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola oggetto della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole conformemente al criterio di gestione CGO 2 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115;
- Registro Prati Permanenti con indicazione di eventuali elementi sparsi non ammissibili, o tare ai sensi delle norme BCAA 1 e BCAA 9 di cui all'allegato III del Reg. (UE) 2021/2115;

- Pratiche Locali Tradizionali di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), punto 3.2 del D.M. n. 660087 del 23/12/2022 recante “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti”.